



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

AVVISO B

Fondo di sostegno ai Comuni marginali. DPCM del 30 settembre 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel Comune di Canosa di Puglia.

DGC N.56 DEL 14.03.2024

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2009, in vigore del P.R.G., è stato approvato il P.I.P. zona D2;
 - il Comune di Canosa è dotato di P.U.G., approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 17/04/2014;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2019 è stato adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi del Contesto “CPF.CP/P” del P.U.G. (ex Zona D2 del P.R.G.), che mantiene le previsioni originarie del P.I.P. approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2009 e recepisce nel contempo la modifica dell'altezza massima dei capannoni industriali da 5,00 ml a 7,50 ml apportata in sede di approvazione del vigente strumento urbanistico generale (PUG), le modifiche apportate a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel lotto 1 ed infine la rotatoria di collegamento con la S.S. 93 – Programma Operativo Convergenza (POC) Azione competitività dei Sistemi Produttivi – Linea 12 POC”, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 28.05.2018;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell'ex Art. 16 della L.R. 27/07/2001 n. 20, il Piano per gli Insediamenti Produttivi del Contesto “CPF.CP/P” del P.U.G. (ex Zona D2 del P.R.G.);
 - con Deliberazione di C.C. n. 76 del 22.12.2022 è stata adottata la “Variazione della Parte Programmatica del P.U.G., ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della L.R. 20/2001 e dei commi 4 e 5 dell'art. 4 delle NTA del PUG”;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/03/2023 è stata approvata la “Variazione della parte programmatica del P.U.G., ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della L.R. 20/2001 e dei commi 4 e 5 dell'art. 4 delle NTA del PUG”, e, con essa, le modifiche da apportare alla Parte Programmatica del PUG, ai sensi dell'art. 12 della LR 20/2001 e dell'art. 4 delle NTA del PUG, datato marzo 2023, modificato a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 1 di cui alla nota di osservazioni proposte dai Consiglieri comunali, assunta al Prot. n. 670/2023;
- con tale provvedimento, tra gli altri, è stato approvato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e della legge regionale n.11/29.06.2022, nel contesto - CPF.CP/P Contesto produttivo già sottoposto a PIP - oltre alle attività già insediabili ai sensi delle NTA del PUG (Commercio, Artigianato e Distribuzione del prodotto agricolo), potranno insediarsi tutte le attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, ad esclusione delle attività insalubri, secondo i parametri urbanistici ed edilizi già previsti per ogni tipologia di contesto.
- Tra le attività per la distribuzione sono ricomprese le aree parcheggio attrezzate destinate alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, così come previsto dal D.M. 1444/1968.
- In queste aree si possono ubicare le attrezzature funzionale alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, quali:
- a) attrezzature per il settore dei trasporti (agenzie di trasporti, spedizionieri, assicurazioni);
 - b) attrezzature ricreative (bar, ristoranti, ecc.);
 - f) attrezzature per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto (spazi di sosta attrezzata, autolavaggi, ecc.).

Per le attività commerciali, per la distribuzione, e le attività direzionali a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della legge n.765).

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;

Atteso che:

- le risorse, ai sensi dell'art. 2 del DPCM, potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Vista la Deliberazione di G.C. n.56 del 14.03.2024, con la quale, nel rimodulare la misura di cui al citato DPCM per i fondi attribuiti al Comune di Canosa di Puglia, si disponeva di destinare euro 90.000,00 per la reindizione di un Avviso di cui alla lettera B) dell'Art.2 del citato DPCM, per l'avvio di numero 3 attività commerciali, artigianali e agricole previa richiesta di assegnazione, a titolo oneroso, di lotti liberi, all'interno della Zona Produttiva Omogenea PIP D2, nella misura di euro 30.000,00 per ciascun richiedente, precisando che, in caso di fondi non attribuiti, gli stessi saranno equamente ridistribuiti agli assegnatari della presente misura;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.728 del 10.04.2024, con la quale si approva il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Canosa di Puglia intende agevolare l'insediamento e la permanenza di nuove attività, attraverso un contributo economico *una tantum* e a fondo perduto, al fine di far fronte ad una situazione di rischio critico di rarefazione dell'offerta commerciale e di servizi.

ART. 2 - INFORMAZIONI GENERALI: DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Le risorse complessivamente stanziare dal Comune, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano ad **euro 90.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate alle imprese sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. L'ammontare del contributo per singola impresa è di euro 30.000,00.
4. Le risorse stanziare saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, nei limiti della disponibilità dei fondi.
5. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Il Comune si riserva la facoltà di:
 - a) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - b) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o, in alternativa, destinare eventuali economie ad altre finalità.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda le imprese **che abbiano preventivamente presentato richiesta di assegnazione, a titolo oneroso, di lotti liberi all'interno della Zona Produttiva Omogenea PIP D2** e che si impegnano a:
 - a) iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bari;
 - b) avere sede legale nel Comune di Canosa di Puglia;
 - c) avere almeno una unità locale avviata successivamente all'assegnazione del beneficio, che sarà erogato solo ad avvenuto avviamento dell'attività;
2. Ai fini del presente Avviso, ogni singola impresa può presentare una sola domanda di contributo.
3. Il presente contributo non è cumulabile con altro contributo comunale già ricevuto, ai sensi del medesimo DPCM, a sostegno per nuove imprese.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Oltre alle attività già insediabili ai sensi delle NTA del PUG (Commercio, Artigianato e Distribuzione del prodotto agricolo), potranno insediarsi tutte le attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, ad esclusione delle attività insalubri, secondo i parametri urbanistici ed edilizi già previsti per ogni tipologia di contesto. Tra le attività per la distribuzione sono ricomprese le aree parcheggio attrezzate destinate alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, così come previsto dal D.M. 1444/1968.

In queste aree si possono ubicare le attrezzature funzionali alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, quali:

- a) attrezzature per il settore dei trasporti (agenzie di trasporti, spedizionieri, assicurazioni);
 - b) attrezzature ricreative (bar, ristoranti, ecc.);
 - f) attrezzature per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto (spazi di sosta attrezzata, autolavaggi, ecc.).
2. L'impresa, al momento della presentazione della domanda, oltre agli impegni indicati nell'articolo precedente, deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. impegnarsi ad esercitare, nell'unità locale oggetto della domanda, un'attività primaria riconducibile ad una delle tipologie elencate nell'Allegato 1 in calce al presente Avviso;
 - b. non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
 - c. aver presentato richiesta, a titolo oneroso, di lotti liberi, all'interno della Zona Produttiva Omogenea PIP D2.**

ART. 5 – MISURA AGEVOLATIVA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo può riguardare una singola unità locale.
2. È previsto un contributo *una tantum* di euro 30.000,00.

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere presentate, a partire dalla pubblicazione del presente avviso e con modalità a sportello: **le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse saranno, quindi, assegnate alle istanze valutate positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.**

2. Le domande inviate successivamente saranno istruite solo in caso di mancato esaurimento dei fondi.

3. La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità:

- a) redatta esclusivamente avvalendosi della **modulistica predisposta ed allegata** al presente Avviso;
- b) debitamente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa; è ammessa la firma autografa solo qualora venga allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- c) trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
 - invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato e con invio all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.canosa.bt.it indicando quale oggetto del messaggio "Domanda contributi nuove imprese" seguito dal "nome/ragione sociale/denominazione dell'impresa";

4. L'istanza dovrà contenere:

- Modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente ovvero in maniera autografa, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;

- Eventuale dichiarazione di delega, contenuta nel modello di domanda, a favore di soggetto intermediario dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda.

5. La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00.

6. Il Comune di Canosa di Puglia è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.

7. L'eventuale riapertura del termine di presentazione delle domande verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso nelle pagine del sito comunale dedicate al bando.

8. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Il presente contributo non è cumulabile con altro contributo comunale già ricevuto a sostegno per nuove imprese, riconducibile al presente DPCM.

ART. 7 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO

1. Così come stabilito dalla DGC n.105/2023, il contributo è concedibile per avvio di numero 11 attività commerciali, artigianali e agricole previa richiesta, a titolo oneroso, di lotti liberi, all'interno della Zona Produttiva Omogenea PIP D2, nella misura di euro 30.000,00 per ciascun richiedente, precisando che, in caso di fondi non attribuiti, gli stessi saranno equamente ridistribuiti agli assegnatari della presente misura.

2. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un *budget* di spesa liberamente composto come dal PROGETTO DI INVESTIMENTO presentato.

3. In caso di domande ammissibili in numero insufficiente rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, le risorse residue saranno attribuite pro quota alle domande considerate ammissibili, nei limiti dell'importo complessivo del progetto d'investimento.

4. L'attività istruttoria si conclude, salvo comprovate esigenze, entro i successivi 15 giorni dalla presentazione della domanda.

5. In fase istruttoria, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro i termini prescritti comporta la decadenza della domanda di contributo.

6. All'esito favorevole delle verifiche istruttorie, sarà assegnato il contributo spettante ai sensi dal precedente art. 5, che verrà materialmente pagato dopo l'avvio dell'attività.

7. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ammesse, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC e nei limiti della disponibilità dei fondi.

8. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

9. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il Progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del Progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Soggetti Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI e LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio:

- a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune di Canosa di Puglia;

- a non opporsi ad eventuali ispezioni finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese.

2. Così come stabilito dalla DGC n.105/2023, il contributo è concedibile per avvio di numero 11 attività commerciali, artigianali e agricole previa richiesta, a titolo oneroso, di lotti liberi, all'interno della Zona Produttiva Omogenea PIP D2, nella misura di euro 30.000,00 per ciascun richiedente, precisando che, in caso di fondi non attribuiti, gli stessi saranno equamente ridistribuiti agli assegnatari della presente misura.

3. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote come segue:

a) la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;

b) la seconda quota a titolo di saldo.

4. Stato di avanzamento, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione deve essere corredato della seguente documentazione:

a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;

b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti.

5. Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate: a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente comma

6. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

7. Le erogazioni saranno pagate a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accessi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

8. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 9 - RISPETTO DEI LIMITI “DE MINIMIS” E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, in regime “*de minimis*”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi “*de minimis*” di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e smi, è l'Ing. Sabino GERMINARIO

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.

2. L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.

3. I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.

4. I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:

a) anagrafici ed identificativi;

b) bancari;

c) contatto;

d) più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.

5. Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri o per l'assolvimento di un obbligo legale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale

informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo.

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Canosa di Puglia.

7. Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può contattare l'Ente ai seguenti recapiti: Comune di Canosa di Puglia – P.zza Martiri XXIII Maggio n.15 - 76012 Canosa di Puglia (BT) – PEC protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

8. L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it.

9. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente.

10. I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi.

Il Responsabile del Procedimento si riserva di non dare seguito al provvedimento di concessione dei contributi di cui al presente Avviso qualora vi siano intervenuti motivi impeditivi di interesse pubblico per l'Ente ivi compreso lo spirare dei termini imposti dal DPCM per dare utilmente rispettati i termini di rendicontazione.

Allegati:

ALLEGATO A – Modello di domanda

ALLEGATO B – DE MINIMIS

ALLEGATO C – PROGETTO DI INVESTIMENTO

ALL.1 – Regolamento per l'assegnazione dei lotti in Zona Omogenea PIP D2

ALL.2 – Planimetria con numerazione dei lotti disponibili in Zona Omogenea PIP D2

ALL.3 – Domanda di assegnazione lotti in Zona Omogenea PIP D2

ALL.4 – Schema di convenzione assegnazione lotti in Zona Omogenea PIP D2

Canosa di Puglia, lì 12.04.2024

IL DIRIGENTE IV SETTORE

Ing. Sabino GERMINARIO



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMESSE

Oltre alle attività già insediabili ai sensi delle NTA del PUG (Commercio, Artigianato e Distribuzione del prodotto agricolo), potranno insediarsi tutte le attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, ad esclusione delle attività insalubri, secondo i parametri urbanistici ed edilizi già previsti per ogni tipologia di contesto.

Tra le attività per la distribuzione sono ricomprese le aree parcheggio attrezzate destinate alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, così come previsto dal D.M. 1444/1968.

In queste aree si possono ubicare le attrezzature funzionali alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, quali:

- a) attrezzature per il settore dei trasporti (agenzie di trasporti, spedizionieri, assicurazioni);
- b) attrezzature ricreative (bar, ristoranti, ecc.);
- f) attrezzature per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto (spazi di sosta attrezzata, autolavaggi, ecc.).

ATTIVITÀ ESCLUSE

Servizi finanziari ed assicurativi;

Attività di vendita tramite distribuzione automatica di alimenti e bevande;

Temporary store;

Ogni altra attività non ricompresa tra le attività ammesse.